

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari » (408):

PRESIDENTE	Pag. 333
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i>	333
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	333

Discussione e approvazione:

« Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (419):

PRESIDENTE	334
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i>	334
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	334

Discussione e approvazione:

« Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 » (482):

PRESIDENTE	Pag. 332
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i>	332
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	332

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (*D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri*) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mez-

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

zo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

PRESIDENTE Pag. 336, 338, 341 e *passim*
 BETTIOL 339, 345, 348 e *passim*
 DE CAROLIS 343, 349
 FOLLIERI, *relatore alla Commissione* . . 336, 338
 LICINI 346
 MARIANI 345
 MARTINAZZOLI 341, 343, 345 e *passim*
 PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 336, 347, 348 e *passim*
 PETRELLA 344

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 » (482)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, non ritengo neces-

sario dilungarmi ad illustrare le finalità cui risponde il presente disegno di legge, che aumenta lo stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, numero 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, rivelatosi ormai insufficiente agli accresciuti bisogni degli uffici suddetti. La situazione di questi ultimi si è andata ulteriormente aggravando al punto da far ritenere per certa l'imminente paralisi del loro funzionamento, avuto riguardo, da una parte, al crescente aumento dei debiti di quasi tutti gli uffici stessi, e, dall'altra, alla manifestata decisione delle ditte fornitrici di stampati, registri, oggetti di cancelleria ed altro, di sospendere immediatamente le forniture per il persistente stato debitorio. Di qui l'urgenza del provvedimento in esame, la cui approvazione sollecito alla Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.

La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sarà destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificate presso i tribunali ordinari, i tribu-

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

nali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al corrispondente capitolo per l'anno 1972.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, è abrogato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari » (408)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame prevede l'assunzione a carico dello Stato delle maggiori spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari (rimanendo le incombenze ordinarie a carico dei Comuni), nonché quelle necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per le nuove sedi.

Ricordo che il disegno di legge fu già presentato al Senato nella decorsa legislatura, ma decadde per l'anticipato scioglimento delle Camere. Anche questo provvedimento riveste carattere di urgenza, per cui ne sollecito l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio e programmazione ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042 e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato:

1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;

2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrive-

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

re, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;

3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli Uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 16 n. 2 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è abrogato.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400 milioni, per gli esercizi 1972 e 1973, si provvede per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi

integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (419)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, il disegno di legge prevede l'aumento dello stanziamento di cui alle leggi n. 26, n. 208 e n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari. Pongo in rilievo l'importanza dell'articolo 2 del provvedimento, il quale prevede la possibilità che lo Stato, oltre a concedere il contributo integrativo ai Comuni per il servizio dei locali giudiziari, garantisca altresì la parte a carico dei medesimi del mutuo occorrente per la realizzazione delle opere ove essi non dispongano di cespiti delegabili per la garanzia.

Ricordo altresì che il disegno di legge — del quale sottolineo il carattere di urgenza e raccomando l'approvazione — fu già presentato al Senato nell'ottobre del 1971, ma decadde per l'anticipata fine della legislatura.

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione bilancio e programmazione ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo si associa alla richiesta del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, è aumentato come segue:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Milioni</i>
1972	500
1973	1.000
1974	2.000
1975	3.000
dal 1976 al 1990	4.000

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

1991	4.000
1992	3.500
1993	3.000
1994	2.000
1995	1.000

(È approvato).

Art. 2.

I Comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilità di garantire con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, prov-

vederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della legge stessa nell'anno 1973 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative**

ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato » (81), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifica all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato », di iniziativa del senatore Endrich.

Come i commissari possono rilevare da un testo predisposto dalla Segreteria unitamente al Comitato di coordinamento, rimangono ancora da discutere due articoli del disegno di legge, precisamente gli articoli 22 e 48, con gli emendamenti proposti da numerosi senatori e dal Governo. La Commissione dovrà poi procedere all'esame degli emendamenti proposti dal Comitato di coordinamento per sostituire alcuni articoli del codice penale in conseguenza delle modifiche recate dalla riforma, nonchè le correzioni di forma e le modificazioni proposte, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, dallo stesso Comitato.

Fatta tale premessa, rimane da scegliere il metodo di lavoro: o affrontare decisamente gli articoli 22 e 48 che concernono il rapporto di causalità e sono particolarmente impegnativi, o dedicare la seduta all'esame delle modificazioni proposte dal Comitato di coordinamento. In merito desidererei conoscere il parere del relatore e degli altri commissari.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Siamo all'inizio della seduta, abbiamo le idee molto più chiare, penso perciò sia il caso di procedere all'esame dei due articoli rimasti accantonati.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che procediamo innanzitutto all'esame dei due articoli rimasti accantonati. Debbo far presente che il collega Viviani, assente, aveva manifestato il desiderio di partecipare alla discussione. Peraltro non ritengo che la sua assenza sia ostativa alla prosecuzione dei lavori, in quanto lo stesso collega Viviani ha già avuto modo di prendere visione degli emendamenti proposti e di dichiararsi favorevole ad alcuni di essi. Vorrà dire che se nel corso della discussione ci renderemo conto che potrebbe essere opportuno rinviare l'esame per dar modo al collega Viviani di esprimere la sua opinione, con la disponibilità che sempre ha contraddistinto il nostro comportamento ci adegueremo a tale esigenza.

Passiamo pertanto all'esame dei due articoli rimasti accantonati.

Art. 22.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 41. - (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla

azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita sino a due terzi se le cause preesistenti e simultanee erano ignote al colpevole, ovvero se le cause sopravvenute erano indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, sempre che esse abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La punibilità è esclusa allorchè le cause preesistenti e simultanee, ignote all'agente, e quelle sopravvenute, indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, sono state tali, per la loro determinante efficacia, da rendere irrilevante o minimamente rilevante il contributo dell'agente.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

« Art. 42. - (*Elemento soggettivo del reato*). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Art. 48.

L'articolo 116 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione ».

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

All'articolo 22 sono stati proposti numerosi emendamenti, uno solo all'articolo 48. Per quanto riguarda l'articolo 22, il senatore Bettiol propone di sostituire il testo dell'articolo 41 del codice penale con il seguente: « Non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali della sua azione od omissione ».

In via subordinata all'accoglimento di tale emendamento, il senatore Petrella propone di aggiungere, alla fine dell'articolo 62 del codice penale, quale risulta sostituito dall'articolo 28 del disegno di legge in esame, il seguente comma: « Nei reati preterintenzionali e colposi la pena è diminuita sino a due terzi quando cause preesistenti o simultanee, ignote al colpevole, ovvero cause sopravvenute, da lui non previste, indipendenti dall'azione o dall'omissione del reo, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

A sua volta il senatore De Carolis propone di sostituire il testo dell'articolo 41 del codice penale con il seguente: « Non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali, non previste e non prevedibili, della sua azione od omissione ».

Anche il relatore, senatore Follieri, propone la sostituzione dell'articolo 41 del codice penale, con il seguente: « Il concorso di cause preesistenti o simultanee, ignote all'agente, ovvero di cause sopravvenute, indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, non esclude il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, se le cause medesime non siano eccezionali e non abbiano avuto efficacia prevalente nella produzione dell'evento.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena sino ad un terzo, se le cause indicate nel precedente comma siano di notevole rilevanza. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

Il senatore Martinazzoli propone a sua volta di sostituire il secondo ed il terzo comma dell'articolo 41 del codice penale con il seguente: « Tuttavia il rapporto di causalità è escluso quando le cause preesistenti o simultanee o sopravvenute abbiano avuto

rilievo prevalente nella produzione dell'evento e siano da ritenersi eccezionali rispetto alla possibilità di previsione dell'agente ».

Il Governo propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo 41 del codice penale e, in via subordinata, di sostituirlo con il seguente: « La punibilità è esclusa allorchè le cause preesistenti o simultanee, ignote all'agente, e quelle sopravvenute, indipendenti dalla sua azione od omissione, da lui non previste e non prevedibili, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere irrilevante o minimamente rilevante il contributo dell'agente ».

Per quanto concerne l'articolo 42 del codice penale, il senatore Martinazzoli ed il Governo propongono di sostituire nella rubrica le parole: « Elemento soggettivo del reato » con le altre: « Responsabilità penale ».

Infine, ancora il senatore Martinazzoli propone di sostituire il testo dell'articolo 48 con il seguente: « L'articolo 116 del codice penale è abrogato ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Ricordo che il terzo comma dell'articolo relativo alle concause, nella dizione originaria, recitava: « La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole ». Su questo comma si è particolarmente intrattenuta la Sottocommissione e si è lungamente discusso anche in Commissione.

Come l'onorevole Presidente ha preannunciato, sono stati proposti numerosi emendamenti che traducono le diverse posizioni di coloro che prediligono la teoria della *conditio sine qua non* e di coloro che sono invece orientati per il criterio della causalità adeguata. In particolare il professor Bettiol, vorrebbe che l'articolo 41 del codice penale fosse sostituito con il seguente: « Non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali della sua azione od omissione ». E una dizione negativa, che tende

a stabilire i limiti che l'operatore del diritto deve in ogni caso ricercare: se essi venissero superati per la eccezionalità delle conseguenze, non vi può essere responsabilità penale.

Tra tutte le formule proposte, che tendono a chiarire la portata degli articoli 41 e 42 del codice penale offrendo ai giudici la possibilità di una valutazione concreta dei casi loro sottoposti in ordine al rapporto di causalità materiale, la Commissione è chiamata a scegliere la più completa e inequivocabile, che non dia luogo a dubbi di sorta.

Mi sembra che le differenti formule proposte dai commissari si mantengano, sia pure diversificandosi notevolmente tra loro, nell'alveo della dottrina della causalità adeguata, mentre il Governo sia sostanzialmente orientato per la soluzione accolta dal codice Rocco.

PRESIDENTE. Prima che la Commissione si addentri nell'esame per giungere alla formulazione migliore del testo degli articoli 41, 42 e 116 del codice penale, ritengo opportuno far rilevare che le elaborazioni classiche della dottrina in tema di rapporto causale non vanno considerate astrattamente, ma in relazione ai sistemi penali positivi che le rendono concretamente significative. In particolare, il criterio della causalità adeguata, che il senatore Bettiol propone, con la sua grande autorità scientifica e morale, di introdurre nel nostro codice penale, ha rappresentato storicamente il tentativo dell'interprete di risolvere, almeno in parte, sul terreno della causalità materiale, un problema di colpa che non poteva essere convenientemente risolto in sede propria a causa delle numerose ipotesi di responsabilità oggettiva, non riconducibili come tali nè al dolo nè alla colpa. La dottrina della causalità adeguata si traduce, in effetti, nell'esigenza di un giudizio di addebitabilità dell'evento, che chiama in causa una valutazione di carattere essenzialmente soggettivo. E da vedere, e su questo punto richiamo la vostra attenzione, se per il codice penale, dopo le modifiche recate dalla riforma in discussione che ha inteso eliminare

pressochè totalmente i casi di responsabilità oggettiva ed in particolare dopo la nuova formulazione proposta dalla Sottocommissione per l'articolo 42, che ha accentuato, con l'inserimento della espressione « prevedibile », il riferimento generale al momento della colpevolezza, non esistano già sufficienti correttivi per i quali sia possibile, in definitiva, mantenere la distinzione, che ha basato la sistematica del codice, tra l'aspetto oggettivo e quello soggettivo del reato. Personalmente mi sembra che la nozione di causalità abbia il migliore significato scientifico se la si limiti al profilo materiale, e che la cosiddetta « causalità psicologica » sia null'altro che la colpa.

B E T T I O L . Intendo cercare modestamente di chiarire il mio punto di vista sul problema della causalità, in merito al quale da più di 150 anni la dottrina continua a dibattere. Il primo lavoro, infatti, risale al 1840 e fu pubblicato in Germania; l'ultimo, in Italia, a cura del professor Antolisei, è di 20 anni fa, mentre in Germania si discute nuovamente della questione in relazione al nuovo codice. Si tratta, quindi, di un argomento che costituisce veramente il cuore del diritto penale, specie in un momento in cui, al di là di quelle che possono essere le trasformazioni meramente accidentali, si vogliono anche toccare problemi di fondo come la abolizione dell'ergastolo, che rappresenta una riforma di struttura, per usare le parole del senatore Petrone. Abolizione dell'ergastolo che personalmente accetto, pur non essendo completamente convinto in fondo all'animo della sua bontà, perchè ritengo che certe esigenze del momento storico debbano essere rispettate con tutte le loro conseguenze e perchè si tratta di una riforma che va al di là delle pure e semplici « graffiature ».

Ora mi permetto di sottolineare che la formula sostitutiva dell'articolo 41 del codice da me proposta è in realtà quella del professor Delitala, deceduto qualche settimana fa ed al quale invio il più commosso e reverente pensiero essendo stato il mio maestro ed un luminaire della scienza pena-

listica (omaggio che mi sembra giusto e doveroso in questa sede, giacchè dal suo insegnamento è uscita larga parte degli attuali titolari di cattedra di diritto penale): una formula, quindi, meditata fin dal 1927 quando vide la luce il progetto del codice recante l'articolo 41 tuttora in vigore. Allora fu proposta perchè si era capito che la causalità, nel campo del diritto penale, non può essere meramente meccanicistica, ma deve essere legata a certe caratteristiche dell'operare umano delle quali il legislatore, nelle proprie scelte, non può non tener conto.

Quali sono le caratteristiche dell'agire umano? Non sono certamente meramente meccanicistiche, come se potessimo distinguere nelle relazioni umane il momento soggettivo da quello oggettivo, i quali invece si compenetrano tra di loro in un unico *quid* nel quale concorre anche il momento della prevedibilità, senza che occorra affermarlo in termini espressi. Quando affermiamo che « non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali della sua azione od omissione », con ciò stesso diciamo che tali conseguenze eccezionali non sono poste a carico dell'interessato perchè vanno al di là del normale corso delle cose; veniamo così a respingere tutte quelle impostazioni di mera logica formale che, in base alla teoria della *conditio sine qua non*, volevano stabilire una responsabilità di carattere cosmico e quindi una responsabilità che poteva anche riferirsi al fatto imprevedibile, al di fuori di un nesso causale umanamente e giuridicamente inteso. Il problema della causalità, dunque, è un problema di scelta che fa il legislatore.

Onorevoli colleghi, qui non stiamo a discutere nel campo della fisica sociale o della fisica meccanicistica, ma siamo propriamente nel campo della dogmatica giuridica, espressione di un determinato indirizzo etico-politico che il legislatore si propone e intende perseguire. Se dovessimo operare come i fisici, indubbiamente potremmo scegliere la teoria della *conditio sine qua non* o della causalità efficiente; se affermiamo invece di accettare la teoria della causalità adeguata, significa che intendiamo indicare nell'azio-

2ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

ne umana la causa quando essa determini eventi del tipo voluto, in quelle circostanze in cui si è manifestata. Si tratta, cioè, di una causalità che tiene conto di come opera l'uomo, di cosa è l'uomo, e che pertanto prevede l'esclusione della sua responsabilità per gli eventi del tutto eccezionali derivanti dalla sua azione od omissione.

Sulla base del codice vigente, gli eventi eccezionali sono in buona parte riferibili al soggetto agente. Debbo dare atto che la Cassazione ha cercato in qualche caso di ridurre la portata della teoria della *conditio sine qua non* nell'articolo 116, ma nel complesso tale teoria è quella dominante nella giurisprudenza e, in parte, nella stessa dottrina, con conseguenze veramente penose a carico del soggetto agente. Noi riteniamo, invece, che il problema della causalità possa e debba essere risolto in termini umani e di politica legislativa, accettando la teoria della causalità adeguata, che si riferisce direttamente alle modalità dell'azione umana, ai motivi e alle condizioni, al rapporto di normalità statisticamente rilevabile tra azione del soggetto agente ed evento che ne scaturisce.

Onorevoli commissari, dobbiamo essere convinti che la scelta della formula da me proposta — la quale in realtà scaturisce da una dottrina che ha un peso ed un significato nella storia del pensiero penalistico italiano — vuole sottolineare il carattere umano della responsabilità fin dal momento della causalità oggettiva, che non può nettamente staccarsi dalla causalità soggettiva. Non è che con ciò risolviamo il problema della colpevolezza: dire che l'azione umana ha anche un coefficiente psicologico (la prevedibilità, appunto, di cui alla non eccezionalità del risultato), non ha nulla a che vedere con la responsabilità penale soggettiva, di cui al contenuto dell'atto di volontà, che si articola nella volontarietà, nel dolo, nella colpa o nella preterintenzionalità. La teoria della causalità risponde a questa fondamentale circostanza: che il diritto penale non è un capitolo della fisica sociale, ma un ramo del sapere e dello scibile legato, come tale, a de-

terminati valori e a determinate scelte di carattere etico e politico.

Un uomo il quale risponda di ogni e qualsiasi conseguenza che scaturisce dalla sua azione anche la più remota possibile od un uomo il quale risponda soltanto delle conseguenze normali che scaturiscono dal suo operato, e, in quanto normali, prevedibili? Ecco la ragione per la quale mi permetto di insistere sulla formulazione proposta, che rappresenta veramente un grande passo in avanti nel campo della dogmatica penalistica italiana, una conquista di fronte anche a tanti altri codici europei e non europei, in cui il problema della causalità adeguata non è ancora visto nei termini in cui lo vediamo noi, cioè di una scelta morale e politica, non di politica spicciola, ma di grande politica culturale che si fa ad un dato momento per chiarire a quale tipo di uomo il diritto penale intende riferirsi: se lo si ritiene un frammento di natura, allora va bene la teoria della *conditio sine qua non* o causalità quantitativa; se invece lo si considera un essere pensante, cosciente, capace di prevedere le conseguenze delle proprie azioni e di autodeterminarsi, allora va bene la teoria della causalità adeguata.

Qui, insomma, siamo di fronte a grossi problemi di valore, non meccanicistici o naturalistici. Se si comprende questo, allora si che s'aprono orizzonti nuovi e possiamo dire che compiamo un grande passo in avanti accettando la teoria della causalità adeguata, passo di cui non voglio il merito, come ho premesso, perchè non faccio altro che inserirmi nel solco di una tradizione italiana nobilissima, risalente al grande professor Delitala testè scomparso e che raccoglie consensi da più parti di quella scienza penalistica la quale non considera il diritto penale, ripeto ancora una volta, come una scienza matematica o fisica, ma come un dato etico-politico che deve risolvere il nodo gordiano della responsabilità umana, la quale è legata alle conseguenze della propria azione e alla prevedibilità.

Invito, perciò, la Commissione ad accettare la formulazione dell'articolo 41 come proposta dall'umilissimo sottoscritto, con il cor-

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

rettivo suggerito dal senatore Petrella, il quale peraltro non va collocato nel campo della causalità ma delle circostanze attenuanti. La qual cosa mi sembra perfettamente logica in quanto il problema delle concause può essere esaminato dal magistrato nel settore della eccezionalità delle conseguenze indipendentemente da ogni preclusione rispetto alla pena. Quando poi si affronterà il problema della pena, le concause che possono aver preceduto, accompagnato o seguito la azione umana potranno indurre ad aumentare o diminuire la responsabilità. Un argomento, comunque, da trattare nel capitolo delle attenuanti.

Quanto alla proposta del senatore De Carolis, è senza dubbio ottima; peraltro mi sembra si tratti di una tautologia, in quanto parlare di conseguenze eccezionali e poi di conseguenze previste e non prevedibili è dire la stessa cosa, dato che tutto ciò che non è previsto nè prevedibile è chiaramente eccezionale. Pertanto, pur riconoscendo il valore del significato di questo emendamento, ritengo che esso non possa essere accettato.

Per quel che concerne l'emendamento Follieri, si tratta di una questione quantitativa, di fisica meccanica: il nostro carissimo amico Follieri dimostra cioè con esso di poter fare il professore di meccanica razionale. Infatti, egli parla di efficacia prevalente, di notevole rilevanza, tutte valutazioni quantitative che nulla hanno a che vedere con la natura umana intesa come causale espressione dell'attività di un uomo il quale operi colpevolmente, con il tipo di uomo che noi abbiamo scelto a fondamento nel nostro codice penale. Quindi, non accetterei l'emendamento proposto dal senatore Follieri, nè quello suggerito come alternativo dal Governo, che mi sembra preparato da un fabbro ferraio, perchè è una concezione puramente meccanica quella che considera irrilevante o minimamente rilevante il contributo dell'agente. Intendiamoci, parlando di fabbro ferraio non intendevo mancare di rispetto alla categoria e men che meno al rappresentante del Governo, perchè so benissimo che i testi sono predisposti dai funzionari. Comunque, si tratta di una concezione pura-

mente meccanicistica che non posso accettare.

Ottimo anche l'emendamento del senatore Martinazzoli, peraltro assorbito da quello da me modestamente proposto.

P R E S I D E N T E . Ritengo doveroso, sicuro di interpretare anche il pensiero della Commissione, ringraziare il professor Bettiol non tanto per l'appassionata difesa del suo emendamento quanto per il contributo che offre a tutti i commissari con la sua dottrina.

M A R T I N A Z Z O L I . Esprimo anch'io viva anche se assai meno autorevole ammirazione ed inoltre piena adesione nei confronti di quanto sostenuto dal senatore Bettiol. Ritengo non sia impertinente l'invito ai colleghi a tener conto dell'importanza delle tesi del professor Bettiol soprattutto in relazione alle possibilità di qualificazione del discorso che stiamo portando avanti sulla riforma del codice. Il professor Bettiol ha espresso la convinzione che si arrivi a modificazioni radicali: una convinzione che non condivido sino in fondo, perchè mutamenti così profondi sono possibili soltanto valutando risultanze che la dottrina oggi non mette a nostra disposizione. Sono peraltro dell'avviso che, se mancassimo questo appuntamento, il nostro lavoro correrebbe il rischio di essere valutato come una indiscriminata corsa al ribasso. Diminuire le pene non significa umanizzare il diritto penale quanto, piuttosto, dare credito al preteso cedimento del potere statale. Umanizzare il diritto penale significa, di contro, personalizzarlo, dare cioè al giudice gli strumenti più opportuni per operare nei confronti di un soggetto che non sia una finzione astratta, bensì un uomo nella sua totalità. Concetto direi pregnante nei confronti della trattazione del problema del nesso di causalità, come del resto mi pare risulti dal testo in esame che peraltro denota la notevole timidezza dimostrata in taluni casi. Comunque, si è aperta la strada per attingere approdi più appaganti. E, nel portare avanti il discorso, si deve tener conto

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

che il punto di partenza fondamentale è quello sottolineato dal professor Bettiol, cioè che la problematica del nesso di causalità è stata larghissimamente inquinata in questo secolare travaglio dalla pretesa di ritenere che il diritto potesse recuperare una causalità già definita, semplicemente riconoscendola e traducendola in termini normativi.

Tale operazione, se poteva essere consentita ad una cultura ottocentesca, è vietata oggi nel momento in cui il concetto di causalità è in crisi prima di tutto a livello delle stesse scienze fisiche. Basterebbe citare il libro abbastanza noto di Monod su « Caso e necessità », volgarizzazione di alcune tematiche correnti delle scienze fisiche, dove si giunge ad una conclusione a dir poco drammatica. Monod spiega che tutto ciò che avviene, prima è casuale; ma una volta avvenuto è necessario. Questa è la legge della causalità che oggi i fisici riconoscono nei fenomeni naturali: si tratta della bancarotta di un certo tipo di concezione di pura simmetria astratta della causalità. Tant'è che nelle scienze non si parla più di causa semplice, ma sempre di processi complessi e composti.

Ciò fa intendere la necessità che il diritto recuperi una sua nozione della causalità, una causalità che sia puramente normativa, derivante da una scelta di politica criminale come diceva il senatore Bettiol. Non ci interessa, dunque, definire una volta per tutte il concetto di causalità (il che, tra l'altro, sarebbe impossibile per le ragioni che ho indicato), ma chiarire cosa si intenda per causa di un evento in diritto penale. Nella linea culturale del nostro Codice, essere causa di un evento significa averlo determinato nella piena coscienza e volontà di provocarlo per i fatti dolosi, nell'ambito della prevedibilità per i fatti colposi. A me pare che sotto questo profilo l'emendamento proposto dal senatore Bettiol sia da accettare anche per la estrema limpidezza e sinteticità della formulazione, la quale, peraltro, consentirà alla giurisprudenza una serie di arricchimenti e di puntualizzazioni. Aggiungere la parola « imprevedibili » sarebbe soltanto una tau-

tologia, giacchè tale concetto è compreso nella definizione di « eccezionali ». Eccezionale, infatti, è qualcosa di non normale rispetto ad un parametro di prevedibilità o possibilità di previsione. Dobbiamo anche considerare che la legge non vive soltanto nei fatti codificatori, ma soprattutto nella realtà dell'applicazione; ed una riforma, a mio giudizio, è positiva quando — a distanza di 30-40 anni dalla primitiva formulazione normativa — recupera anche gli apporti più significativi e più nuovi della giurisprudenza nel frattempo formatasi. Questa, appunto, è la caratteristica della formula proposta dal senatore Bettiol.

Che cosa si oppone in contrario? L'attento Segretario della Commissione ci ha fornito un testo del professor Siniscalco che personalmente ho riletto volentieri, anche se debbo dire che quella nota sull'Enciclopedia del Diritto rappresenta a mio giudizio niente più che un puntiglioso lavoro di ortopedia intonro alle norme vigenti, non già una operazione valida per il futuro. Il professor Siniscalco, infatti, cerca di fornire un'interpretazione persuasiva della norma esistente, ma non si pone problemi *de iure condendo* come facciamo noi. In ogni caso, lo fa in modo che lascia un largo margine di dubbio: egli, infatti, inizia col dire che non ci si può discostare dalla teoria della equivalenza delle cause, ma poi finisce per rendersi conto che sussistono una serie di situazioni le quali mal si conciliano con quella premessa e approda alla teoria della causalità adeguata con un riferimento all'articolo 49 del Codice; che, tra l'altro, è una delle norme più misteriose della vigente disciplina. Il professor Siniscalco, però, non si poneva i nostri problemi, giacchè si trovava ad interpretare una formula esistente mentre noi vogliamo giungere ad una sua modificazione. Modificazione che sarebbe acquisita nella misura più rassicurante e più soddisfacente proprio accettando l'emendamento Bettiol, che, a mio giudizio, contiene in sé tutti gli altri.

L'emendamento da me proposto, infatti, è indubbiamente superato, mentre altri parlano di esclusione della punibilità, avventu-

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

randosi su un terreno assai friabile. La forma della punibilità esprime un concetto ormai collaudato nella tradizionale nomenclatura penalistica, e rappresenta qualcosa che è sghembo rispetto al piano della causalità, perchè con esso si allude generalmente ad un fatto di reato completo al quale viene meno la antigiumidicità. Se, dunque, vogliamo giungere ad una soluzione adeguata, dobbiamo avere la coerenza di dire che la causalità in certi casi non esiste, cioè che è il fatto del reato che viene a mancare.

Specificare poi che la concausa deve essere tale da rendere irrilevante — cioè non efficiente — il contributo dell'agente, significa dire più del necessario perchè in tal caso già oggi non sussiste più il nesso di causalità.

Per tutte queste ragioni, ritengo di dover esprimere piena adesione all'emendamento Bettiol e di sollecitare i colleghi ad operare una scelta importante (ma che non deve spaventare anche perchè i casi limite sono davvero molto pochi), la quale oltretutto sarebbe tale da definire la qualità della riforma che cerchiamo di adottare.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che la Sottocommissione ha introdotto la espressione « punibilità », perchè essa viene usata nel Codice quando ci si riferisce alla « responsabilità » penale. È chiaro che sul piano della dottrina si è giunti ben oltre, ma non va dimenticato che noi stiamo operando un « innesto » e che quindi talvolta è giocoforza attenersi alla vigente terminologia.

MARTINAZZOLI. Tuttavia all'articolo 52 (« Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia sproporzionata all'offesa ») il termine di punibilità è usato con diverso significato.

PRESIDENTE. Il codice usa diciamo promiscuamente questo termine in quanto non ricorre ad altre espressioni. Per quan-

to concerne il problema della causalità, è chiaro che qui si parla di quella materiale perchè la causalità intesa globalmente incorpora anche l'elemento psicologico. Infatti la causalità presenta due aspetti: quello materiale e quello psicologico. Mi pare che questa sia una distinzione fondamentale che vive nel codice: da una parte la causalità materiale, dall'altra quella psicologica, ossia l'elemento soggettivo. Ne consegue che la formula della causalità adeguata, risolvendo globalmente il problema, invade il terreno della colpa. Tanto è vero che introduce in definitiva quel limite della prevedibilità dell'evento cagionato che il testo della Sottocommissione propone di inserire quando viene in considerazione l'elemento soggetto del reato.

DE CAROLIS. Non posso naturalmente che aderire a quanto sostenuto dal professor Bettiol e dall'amico Martinazzoli. In realtà, il mio emendamento trae origine dalla primitiva formulazione di quello del professor Bettiol il quale affermava: « Non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali o comunque imprevedibili della sua azione od omissione ». È per questo motivo che nel mio emendamento ho inserito le parole « non previste » oltre che « non prevedibili » parlando delle conseguenze eccezionali della azione od omissione dell'agente.

Comunque, il mio emendamento, oltre che essere occasionato da quello primitivo del senatore Bettiol, mi sembra sostenibile sotto il profilo della teoria della causalità adeguata, alla quale aderisce il senatore Bettiol, che tiene conto della prevedibilità dell'uomo medio e dell'*id quod plerumque accidit*. Nel corso della discussione in Sottocommissione si accennò alla possibilità di una previsione di evento che fosse al di fuori della prevedibilità dell'uomo medio e dell'*id quod plerumque accidit*, oltre la capacità cioè anche di chi possieda un livello di prevedibilità superiore perchè di livello intellettuale superiore; addirittura della possibilità di architettare e macchinare una conseguenza della propria azione od omissione che, vista

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

obiettivamente, non sarebbe prevedibile e, quindi, eccezionale, in ordine al tipo di uomo medio e all'*id quod plerumque accidit*, che sono i due criteri della causalità adeguata.

Proprio per salvare il principio contenuto nella proposta del senatore Bettiol da una eccezione che non mi parrebbe infondata, ho voluto inserire quel « non previsto », nel senso che, al di fuori della prevedibilità dell'uomo medio e dell'*id quod plerumque accidit*, deve contemplarsi una previsione da parte di chi supera questo livello medio. Ciò non è già il giudizio obiettivo sulla scorta della eccezionalità in base alla teoria di causalità adeguata, ma il giudizio concreto sulla previsione di una conseguenza eccezionale che deve guidare l'operatore del diritto chiamato ad applicare la causalità adeguata con questo particolare correttivo.

PETRELLA. L'intervento del senatore De Carolis rende in gran parte superfluo ciò che volevo dire. Desidero peraltro ricordare i motivi per i quali si è giunti all'accantonamento dell'emendamento del senatore Bettiol e ad una pausa di riflessione. Tutti concordarono sul fatto che era tempo di adeguare la formula del codice al dato comunemente accettato dalla prevalente dottrina della causalità adeguata o causalità umana o condizione qualificata dal pericolo nelle sue varie, frastagliate espressioni. Perciò la discussione in un primo momento si appuntò proprio sul termine « eccezionali » riferito alle conseguenze della condotta. « Eccezionali », si disse, è un termine che può prestarsi ad equivoco nella pratica applicazione. Infatti, ci possono essere conseguenze eccezionali che una persona determinata può prevedere, essendo munita di conoscenze specifiche, « eccezionali » esse stesse. Ecco quindi il riferimento alla prevedibilità, che è un fatto umano e che rappresenta veramente un salto di qualità. Se diciamo « eccezionali » non sosteniamo ancora che ci riferiamo al fatto umano; se però diciamo imprevedibile, il riferimento è sicuro ed inequivoco. È bene precisare che ci riferiamo senz'altro alla prevedibilità in astratto, cioè non ci riferiamo

alla previsione in concreto del singolo agente, perchè altrimenti finiremmo per escludere il nesso di causa nelle fattispecie di colpa dovuta a mancanza di previsione.

Ci riferiamo, cioè, alla possibilità di previsione in astratto, perchè stiamo trattando del nesso di causa e soltanto alla prevedibilità in astratto possiamo far riferimento, se non vogliamo invadere il campo dell'elemento soggettivo, ma introdurre nel tempo un elemento valutativo umano.

Concordo con quanto ha sostenuto il professor Bettiol, ma direi che la formulazione della legge sarebbe molto più chiara se al posto di « eccezionali » dicessimo « imprevedibili », cioè se ci staccassimo decisamente dal passato. Infatti il termine « eccezionali » fu adottato in ossequio alla tradizione, perchè si riteneva, ma è un paralogismo, di tener distinto così l'elemento oggettivo da quello soggettivo; più per un pregiudizio di scuola, dunque, che per un fatto che affondasse effettivamente le sue radici in una necessità penale. In conclusione, sarei d'accordo se nel testo, accanto o, meglio ancora, al posto della parola « eccezionali » vi fosse la parola « imprevedibili », perchè in tal senso faremmo bensì riferimento alla imprevedibilità in astratto, ma decisamente ad un'azione dell'uomo per lo meno sotto il profilo della valutazione.

L'aggiunta fatta dal senatore De Carolis nel suo emendamento delle parole « non previste e non prevedibili » tiene conto di questo andamento della discussione. Se proprio vogliamo trovare una formula diversa, più sintetica, direi di aggiungere al testo proposto dal professor Bettiol dopo la parola « eccezionali » le altre « ed imprevedibili ». Si farebbe così riferimento ad entrambi i casi esposti dal senatore De Carolis — cioè conseguenze non previste e non prevedibili — specificando il concetto di imprevedibilità considerata in astratto, non riferita all'agente, come suggerirebbero le parole « da lui non prevedute » che taluno ha proposto, perchè se arriviamo all'agente siamo pienamente nel campo dell'elemento soggettivo e dobbiamo tenere conto delle osservazioni già fatte concernenti la colpa.

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Sarei quindi favorevole ad un ritorno ai termini iniziali della discussione, allorchè lo stesso professor Bettiol accettò che nel suo emendamento si aggiungessero le parole « ed imprevedibili ». In sostanza, « eccezionali ed imprevedibili » sarebbe a mio avviso la formula più adeguata.

M A R I A N I . Dopo aver ascoltato con molta attenzione i commissari che mi hanno preceduto, sull'emendamento proposto dal senatore Bettiol devo confermare il giudizio espresso dal senatore Petrella: l'aggettivo « eccezionali » implica una valutazione oggettiva e quindi meccanicistica dell'azione, cioè proprio quanto il proponente intendeva evitare, mentre la parola « imprevedibili », riferendosi ad un atteggiamento personale, congiunge la valutazione oggettiva dell'azione a quella soggettiva. Non nascondo, per la verità, le mie perplessità sull'introduzione del principio della causalità adeguata anche se, come avvocato che frequenta le aule penali, mi rendo conto che spesso l'ansia di giustizia non trova coronamento proprio per l'attuale concetto di causalità, la cui interpretazione peraltro — come ricordava il senatore Martinazzoli — la giurisprudenza ha già provveduto a modificare.

Debbo tuttavia rilevare che l'emendamento proposto dal collega Martinazzoli si differenzia da quello Bettiol, giacchè esso prevede contemporaneamente, in relazione alla causalità, l'abrogazione dell'articolo 116 del Codice. Non so se ciò rappresenti un passo avanti o indietro. L'articolo 116, in pratica, attenua la pena per chi ha partecipato con rapporto di causalità efficiente, o materiale, ad un reato, ma prevedendo un evento diverso, più tenue di quello verificatosi. Sopprimere tale norma significa accettare, in base al principio che si vorrebbe introdurre, un coacervo di responsabilità quando vi siano più agenti. Nel testo proposto dal senatore Bettiol si afferma che « Non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali della sua azione od omissione », ma — ci si potrebbe domandare — le conseguenze eccezionali oggettive o soggettive? L'articolo 116, consentendo la prova in rela-

zione alle circostanze in cui si è verificato l'evento, dà la possibilità di punire con una pena assai attenuata colui che ha commesso il reato credendo di partecipare ad un'azione diversa: questo è il pregio, a mio avviso, degli emendamenti — e del vigente codice — che fanno riferimento al concetto meccanicistico della causalità (pur condannevolissimo, se vogliamo, sotto il profilo umano), giacchè consentono, rilevando le circostanze del reato, di fare una valutazione obiettiva che precede la valutazione soggettiva dei singoli agenti.

Questo è il punto della questione: affidarsi unicamente al concetto della eccezionalità delle conseguenze, significa operare una valutazione in astratto — come affermava il senatore Petrella —, cioè una valutazione oggettiva delle conseguenze del reato, non potendo l'eccezionalità essere riferita all'intenzionalità o alla valutazione psicologica dell'agente.

M A R T I N A Z Z O L I . Ma qui si parla di evento eccezionale rispetto ad una certa condotta!

B E T T I O L . Nell'azione umana c'è sempre un coefficiente soggettivo!

M A R I A N I . Per concludere il mio pensiero, non posso non manifestare talune perplessità sulla dizione proposta dal senatore Bettiol. Mi dichiaro pertanto favorevole ad un suo completamento come proposto dal senatore De Carolis, in modo che nella valutazione della causalità vi sia la componente oggettiva e la componente soggettiva. Non vorrei, infatti, che in un prossimo futuro — come del resto è già avvenuto — la giurisprudenza, anche per ragioni di carattere sociale, si dimostrasse più rigoristica, sì da impedire una innovazione che personalmente apprezzo ma che mi lascia perplesso circa i giudizi penali che in base ad essa potrebbero essere commessi.

B E T T I O L . Mi sembra che sia sorta qualche confusione. Quando si parla della causalità non si deve considerare soltanto la

teoria della *conditio sine qua non*, secondo la quale la causalità è un dato puramente oggettivo e formale per cui l'azione umana è causa quando il suo coefficiente fisico non può essere eliminato senza che anche l'evento venga meno. È vero invece che, in una visione che voglia considerare l'azione umana nella sua totalità e completezza, questa ultima non si presenta in termini solamente oggettivi ma nella complessità di elementi soggettivi ed oggettivi, cioè di forza fisica e psichica. Tale forza psichica, però, non è ancora dolo, o colpa, o preterintenzionalità, ma è quell'impulso che caratterizza l'azione umana: in altri termini, una cosa è la causalità ed altra, diversa, sono gli elementi soggettivi del reato.

Nella causalità dobbiamo limitarci ad indicare che l'azione non è soltanto coefficiente fisico ma anche psichico, ed anche coefficiente teleologico. Per tale ragione ritengo che nel concetto di « eccezionalità » sia già compreso anche l'elemento della imprevedibilità, perchè è eccezionale ciò che non può essere prevedibile e l'imprevedibile è sempre eccezionale. Non confondiamo, quindi, l'azione nella sua totalità di *quid* soggettivo ed oggettivo, con gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato. Nella causalità — questa è la nuova visione di cui dobbiamo tener conto — è sempre implicita la componente soggettiva, essendo l'azione — lo ripeto — sintesi di elemento soggettivo e di elemento oggettivo. Il contenuto di tale elemento soggettivo sarà poi specificato quando tratteremo del dolo, della colpa e della preterintenzionalità, cioè dell'elemento soggettivo del reato. Ciò ho voluto dire per chiarire i termini della questione.

L I C I N I . Con il vecchio testo dell'articolo 41 la giurisprudenza aveva compiuto uno sforzo per togliersi di mezzo il vincolo della *conditio sine qua non*, arrivando alla distinzione tra causalità e occasionalità e facendo rientrare nel campo della occasionalità quello che in modo pretestuoso oggi chiamiamo eccezionalità. Vi è, per esempio, una massima della suprema Corte in cui si dichiara l'inesistenza del nesso di causalità non

soltanto quando si sia verificata una serie causale autonoma ma anche quando la serie causale estranea agli atti dell'imputato non si identifica con alcuna delle cause esterne che ricorrono casualmente in casi simili, trovando nell'attività dell'imputato solo occasione per svilupparsi per quanto detta serie si inserisce nella serie causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile. Quindi esiste già da parte della giurisprudenza lo sforzo di svincolarsi dal principio della *conditio sine qua non*.

Ebbene, con l'emendamento Bettiol noi tendiamo in modo aperto, traumatico a includere nel nostro codice il principio della causalità adeguata al posto di quello della *conditio sine qua non* o dell'eguaglianza delle cause. Non posso che rendere omaggio alla scienza del professor Bettiol e di tutti i colleghi che sono intervenuti sull'argomento e riconoscere che la formula proposta, anche senza l'aggiunta della prevedibilità o imprevedibilità al concetto della eccezionalità delle cause, è confortata da tutta una dottrina e da una lunga elaborazione, per cui l'emendamento dovrebbe essere sufficiente a rendere pratico il bagaglio di esperienze e di dibattiti che si sono sviluppati attorno alla teoria della causalità adeguata. Tuttavia, da umilissimo rappresentante della classe forense, ritengo di dover fare un'osservazione circa i limiti con cui questo concetto potrà essere recepito in sede giurisprudenziale. Temo, cioè, una interpretazione troppo estensiva del concetto di eccezionalità, così come del resto fatto rilevare sia in sede di Sottocommissione sia in Commissione, là dove si prevede la minima rilevanza del contributo dell'agente. Non mi riferisco tanto alla affermazione di irrilevanza, perchè si tratta effettivamente di una dizione senza senso, quanto a quella di eccezionalità, poichè temo che il concetto finisca per essere travisato fino ad arrivare nè più nè meno a quella occasionalità di cui già si hanno esempi nelle sentenze della suprema Corte in sede di interpretazione del vigente articolo 41 del codice penale. Questo è l'unico mio timore.

Il concetto espresso dalla bellissima formula proposta dal professor Bettiol è la migliore e più sintetica rappresentazione di tutto quanto si è andato finora raccogliendo a favore di una teoria che dovrebbe essere recepita — e speriamo lo sia — dalla nostra giurisprudenza. Rimane tuttavia il timore che, senza un esplicito riferimento alla minima rilevanza dell'apporto dell'agente, finisca per essere svuotata di contenuto quella che dovrebbe essere una dottrina nuova.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La discussione è stata molto approfondita, allargandosi a temi già trattati nel corso delle precedenti discussioni e ritengo di dover fare perciò una specie di sintesi per cercare di arrivare a delle proposte conclusive.

In primo luogo mi pare sintomatico il fatto che in tutti gli emendamenti proposti ricorre un elemento comune, quello della eccezionalità della causa: potrà trattarsi di causa preesistente, simultanea o sopravvenuta, ne discuteremo, ma intanto esiste questo elemento comune della eccezionalità. Ed allora traiamone una prima deduzione: di non poter ritenere accettabile la soluzione della Sottocommissione, da quale ha sostituito la dizione « eccezionali e tali » con l'altra « sono state tali », cioè ha fatto scomparire la parola « eccezionali ». È evidente che non si possa accettare la dizione della Sottocommissione perchè, diversamente, anche il concorso di una causa comune porterebbe alla applicazione del principio della esclusione della responsabilità solo perchè da taluni non prevista.

È chiaro che per ottenere l'esclusione della responsabilità dell'agente le cause debbano avere — e mi pare che anche la più qualificata dottrina sia al riguardo concorde — il carattere della eccezionalità. Quanto alle cause sopravvenute — ed anche in questo settore la dottrina è concorde — devono essere indipendenti dall'azione od omissione dell'agente e soprattutto, come proposto nell'emendamento del senatore De Carolis, imprevedute e imprevedibili. Non appare infatti ammissibile che l'autore della messa in

moto di una serie causale possa andare esente da pena soltanto perchè non ha previsto ciò che, invece, era facilmente prevedibile.

Puntualizziamo bene questi concetti. Desidero ricordare che in dottrina è stata ritenuta inaccettabile l'opinione collegata al fattore sopravvenuto avente una cosiddetta efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento. Perchè questo? Perchè se l'azione antecedente è stata una condizione, cioè un elemento indispensabile per il verificarsi dell'evento, essa non può non aver contribuito in una certa misura all'effetto medesimo; non può non aver cooperato alla sua realizzazione, e quindi in proposito ha esplicato una qualche efficacia.

Messo da parte per tali motivi il principio della efficacia causale esclusiva, altra parte della dottrina ha ripiegato sul criterio della cosiddetta preponderanza causale. Mi pare sia il concetto illustrato dal senatore Follieri nel suo emendamento.

Ma anche a tale teoria è stato mosso l'ap-punto di basarsi su un criterio non soltanto quantitativo, ma anche assai incerto ed elastico. Cosa significa, infatti, questa preponderanza causale, questa particolare efficienza? Si aggiunge che la teoria trova un ostacolo insuperabile nel fatto che la mente umana — come generalmente ammesso dagli studiosi sul problema causale e che personalmente posso anche non condividere — non è in grado di penetrare nell'intimo del processo di determinazione dei fenomeni della natura per accertare la parte che ogni anticipazione vi ha avuto.

Di fronte a siffatto complesso quadro, abbiamo visto soltanto qualche spiraglio di luce nella giurisprudenza. Un primo spiraglio si trae dall'opinione secondo cui il rapporto di causalità viene escluso nelle interferenze di serie meramente occasionali. È già stato rilevato nel corso di una precedente discussione il caso di una persona ferita che, trasportata all'ospedale, vi trovi la morte per un incendio fortuito. Ora su questa base la Cassazione, dopo essersi ispirata per molti anni nel passato a criteri assai rigorosi, ha ritenuto che l'esclusione del nesso causale vi sia quando l'evento è stato de-

2ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

terminato dal sopravvenire di fatti completamente imprevedibili, cioè di fatti che presentano il carattere dell'assoluta imprevedibilità ed anormalità. Sembra al Governo che questa sia la via giusta da seguire. Infatti, si può parlare di interferenze puramente occasionali soltanto quando nel processo produttivo dell'evento si inserisce un fatto che costituisce una vera deviazione dalla regola, cioè un avvenimento del tutto straordinario. Noi stiamo cercando di modificare, di migliorare il Codice, e dobbiamo quindi dire che è già un progresso ciò su cui tutti siamo d'accordo: estendere l'efficacia della disposizione in esame a tutte le cause eccezionali, ossia a quelle preesistenti e a quelle simultanee, e non soltanto alle cause sopravvenute come è indicato nella norma vigente. Tuttavia, con ciò non possiamo capovolgere i risultati di una acquisizione dottrinarica che trova la sua giustificazione in una profonda indagine, che rispecchia una realtà obiettiva e che offre una equilibrata ed equa soluzione.

Per tali motivi il Governo può anche accettare gli emendamenti Bettiol e De Carolis se al testo proposto si aggiunge la specificazione che il concorso delle cause deve essere stato tale da rendere irrilevante o minimamente rilevante — come osservava il senatore Licini — il contributo dell'agente. In ciò siamo anche confortati dalla relazione che il senatore Leone ha fatto nella passata legislatura al disegno di legge in esame. Il senatore Leone ha affermato testualmente: « Va poi considerato che l'impronta della eccezionalità viene data anche dalla correlazione tra la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta e la minima rilevanza che deve assumere in relazione ad essa l'azione od omissione dell'agente ». E nella passata legislatura — non va dimenticato — su questa tesi non vi fu osservazione di sorta.

Se si aggiungesse la specificazione che ho testè indicato, non si farebbe altro che accettare l'emendamento governativo il quale rappresenta appunto l'integrazione dei principi enunciati dai senatori Bettiol e Martinazzoli con quello dell'irrilevanza.

B E T T I O L. Per essere tale, l'emendamento del Governo dovrebbe riferirsi alla causalità, non alla punibilità!

P E N N A C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fra l'altro — e qui è il fabbro ferraio che parla, senatore Bettiol — l'emendamento del Governo avrebbe anche il pregio di essere più conseguente. L'articolo 41, infatti, reca la rubrica « Concorso di cause », mentre il suo testo si riferisce semplicemente alle « conseguenze eccezionali dell'azione od omissione ».

B E T T I O L. L'emendamento da me proposto dovrebbe sostituire il primo capoverso dell'articolo 40 (« Rapporto di causalità »), mentre l'attuale articolo 41 dovrebbe essere soppresso.

P E N N A C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dai senatori Follieri e Martinazzoli, ho già esposto i motivi per cui il concetto di efficacia o rilievo prevalente nella produzione dell'evento non incontra i favori della dottrina. Per tali ragioni il Governo, nel dichiararsi contrario a tutti gli emendamenti così come sono stati formulati, insiste — e, se mi consentite, in maniera particolarmente vibrata — sul proprio emendamento subordinato. È veramente una riforma di fondo quella che stiamo attuando, una riforma che può avere un'enorme importanza e conseguenze eccezionali nella sua applicazione. In definitiva il Governo, che rinuncia a far valere la sua primitiva posizione del mantenimento del testo del codice Rocco, ritiene indispensabile che la norma sulla causalità sia formulata partendo da una valutazione quantitativa o qualitativa delle « corcause » (posizione rovesciata rispetto a quella del senatore Bettiol che incentra la sua attenzione sulle « conseguenze »).

Io non vorrei andare al di là delle particolari responsabilità che mi competono, ma ritengo di dover dichiarare che qualora dovessero prevalere tesi in netto contrasto con quella che ho testè esposto, il Governo si vedrebbe costretto a chiedere una sospensione di 24 ore per far conoscere la sua definitiva decisione in ordine alla opportunità di rimettere l'intera deliberazione del disegno di legge all'Assemblea.

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

B E T T I O L . Desidero far rilevare che una cosa è la causalità ed altro la concausalità. Si parla di causalità quando l'azione umana ha un unico precedente: ecco perchè il mio emendamento fa riferimento all'azione od omissione. L'emendamento proposto dal senatore Petrella, invece, si riferisce alla concausalità, la quale può attenere ad altri elementi precedenti, concomitanti o susseguenti. Non possiamo, dunque, risolvere il problema della causalità in funzione della concausalità, trattandosi di due aspetti completamente diversi.

M A R T I N A Z Z O L I . In relazione all'emendamento proposto dal Governo, anche entrando nell'ipotesi di una sua accettazione, tomo a dire che a mio avviso il problema sollevato dalla parola « punibilità » non è di poco momento, in quanto significa stravolgere tutto perchè la punibilità allude alla assenza di anti giuridicità e non alla assenza di causalità.

Seconda osservazione: nell'emendamento il Governo accenna a conseguenze non previste e non prevedibili e quindi, spero inconsapevolmente, cancella dal codice penale i reati colposi in quanto gli eventi non previsti sono nient'altro che i reati colposi.

Si è poi detto che la formulazione, proposta dal senatore Follieri, dell'espressione « rilievo prevalente », sarebbe generica e contraddittoria e si suggerisce la dizione « determinante efficacia ». Ebbene, vorrei sapere che cosa abbia di più chiaro e di meglio verificabile l'espressione « determinante efficacia » rispetto a quella « rilievo prevalente ». Accetto le valutazioni critiche che sono state mosse alla espressione « rilievo prevalente », però per lo stesso motivo sostengo che anche l'espressione « determinante efficacia » è difficilmente classificabile. E poi non possiamo far valere questa valutazione sulle conseguenze da trarne.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su quest'ultimo punto sono d'accordo, cancelliamolo, non ho nulla in contrario a farlo.

D E C A R O L I S . A proposito dell'articolo 116, che il senatore Martinazzoli propone di sopprimere, vorrei far rilevare l'indirizzo concorde non soltanto della dottrina ma anche della giurisprudenza. Come esempio, cito una sentenza della Cassazione e una della Corte costituzionale. La sentenza della Cassazione dice: « Il rapporto causale sussiste se i fattori dell'evento siano tutti umanamente prevedibili, evitabili e dominabili dal soggetto. Se, invece, tali non sono per l'intervento di un fattore abnorme del tutto indipendente da quell'azione, il rapporto è da escludere non in virtù del primo capoverso dell'articolo 41, ma in forza dell'articolo 40 ». A sua volta la sentenza della Corte costituzionale afferma: « Non è fondata la questione di illegittimità dell'articolo 116 perchè tale norma esige anche un rapporto di casualità psicologica concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba poter rappresentarsi alla psiche dell'agente nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani con uno sviluppo logicamente prevedibile dal fatto voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento governativo è la traduzione esatta di questa sentenza.

P R E S I D E N T E . A questo punto della discussione, poichè esistono notevoli incertezze anche nella formulazione letterale degli emendamenti, per alcuni dei quali non è esattamente individuabile la collocazione, e poichè riteniamo di poter compiere un ulteriore passo avanti, pregherei di continuare la discussione in riferimento anche all'articolo 42 del codice penale, la cui materia rientra nell'articolo 22 del disegno di legge in esame. Così facendo, si risolverebbe anche il problema della richiesta di una pausa di riflessione, perchè oggi esauriremmo totalmente l'esame dell'argomento per rinviare poi la decisione finale alla votazione della seduta di domani.

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Per quel che concerne l'articolo 42, stabilito fin dall'inizio della discussione che l'emendamento subordinato di sostituzione del terzo comma proposto dal Governo si riferisce all'articolo 41, vi sono tre emendamenti. I primi due sono identici nella forma e nella sostanza, sono proposti dal Governo e dal senatore Martinazzoli e tendono a sostituire il titolo della rubrica « Responsabilità penale » con il seguente: « Elemento soggettivo del reato ». A questo proposito la Commissione si era già espressa favorevolmente e pertanto non è il caso di ritornarci sopra.

Vi è poi il terzo emendamento, proposto dal Governo, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Più che di un emendamento, si tratta di una precisazione. Nello stampato sul quale da una parte sono riportati i testi dei disegni di legge numeri 227 e 372 e dall'altra il testo proposto dalla Sottocommissione, in quest'ultimo settore, a fianco dell'ultimo capoverso che è quello riprodotto nell'emendamento, non figurano nè la parola « Identico » nè quella « Soppresso ». Evidentemente si tratta di un errore di stampa. Per evitare confusioni, abbiamo ritenuto di precisare che il comma rimane invariato e il mezzo migliore per raggiungere questo scopo l'abbiamo individuato nella presentazione di un emendamento che figura come aggiuntivo, ma che non fa altro che ripristinare una norma esistente.

BETTIOLO. In verità è una norma un po' confusa.

MARTINAZZOLI. Faccio presente che l'emendamento aggiuntivo di un articolo 22-bis da me proposto, prevede la sostituzione dell'articolo 43 con un testo in

cui si parla di « reato », non più di « delitto ». Il che comporta che le distinzioni successive non si riferiscono più soltanto ai delitti, ma anche alle contravvenzioni. Tale emendamento, dunque, è comprensivo della precisazione che il Governo vuole aggiungere all'articolo 22. Mi rendo conto, però, che sarebbe necessaria un'aggiunta; poichè la punizione a titolo di colpa deve essere espressamente prevista si dovrebbe allora aggiungere che, anche per le contravvenzioni, si risponde a titolo di colpa.

BETTIOLO. Richiamo l'attenzione della Commissione su una situazione molto delicata: noi sappiamo ormai che ultimo riparo della responsabilità penale è la prevedibilità anche nella colpa. Ora, avviene che questo ultimo riparo è sorpassato dalla giurisprudenza e anche, qualche volta, dalla dottrina quando ci troviamo di fronte a casi di responsabilità penale legati alla violazione di una regola specifica di condotta stabilita da leggi, regolamenti, ordini o discipline. Mentre nel caso di negligenza, imprudenza e imperizia la dottrina e la giurisprudenza sono concordi, nel caso di colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, invece, escludono la prevedibilità perchè il danno per scontata. Si deve, però, tener presente che siamo di fronte ad una prevedibilità presunta, come tale in contrasto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, che richiede quanto meno la prevedibilità dell'evento come estremo limite della responsabilità penale. Cosa possiamo fare per evitare una meccanica applicazione della responsabilità penale? Aggiungere, specificare nei lavori preparatori che la prevedibilità deve essere presente anche quando si tratta di un'aggravante nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline? La mia è una domanda; mi rendo conto che il problema è delicato perchè vi è già una previsione da parte del legislatore, ma il fatto che il contravventore colposo risponda comunque del reato, purchè abbia violato una legge, un regolamento, un ordine o una disciplina, e che le conseguenze dell'inosservanza

2^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

vanza vengano applicate automaticamente a titolo di colpa, indipendentemente dalla prevedibilità, mi sembra una soluzione inumana.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto della discussione, debbo ricordare ai commissari che non possiamo affrontare altre questioni, sia pure rilevanti, al di fuori del programma che la Commissione si è dato in base alle decisioni a suo tempo adottate.

Vi è da completare l'esame degli emendamenti relativi agli articoli 22 e 48, sui quali questa mattina sono state espresse opinioni diverse, mentre devono essere ancora affrontati gli emendamenti proposti dal Comitato di coordinamento per sostituire alcuni articoli in conseguenza delle modifiche recate dalla riforma e le correzioni di forma e modificazioni proposte, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, dal Comitato di coordinamento.

Riterrei pertanto opportuno che nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, si riunissero informalmente i membri del Comitato di coordinamento con il relatore, i presentatori degli emendamenti e possibilmente il rappresentante del Governo onde procedere ad una verifica e, possibilmente, ad una limatura delle proposte di modifica agli articoli 22 e 48, sì che nella seduta di domani mattina la Commissione possa procedere speditamente alla votazione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione dei disegni di legge, pertanto, è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO